

VERBALE DI ACCORDO

In Novara, presso la sede dell'Associazione degli Industriali di Novara, il 20 dicembre 2012, tra la SEZIONE dei COSTRUTTORI EDILI ed AFFINI della Provincia di Novara, rappresentata dal Presidente Dr. EMILIO BRUSTIA, assistito dall'Avv. MARCO MAGRETTI, dell'Associazione degli Industriali di Novara

e

- la Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno - Fe.N.E.A.L.-UIL, Sindacato Provinciale di Novara, rappresentata dal Responsabile Generale Sig. EDOARDO PACE e ANDREA CARLO FERRARI
- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini - F.I.L.C.A.-CISL, Sindacato di Novara, rappresentato dal Segretario Generale Sig. MAURIZIO NIELI e da FRANCESCO PECORELLA
- la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Affini - F.I.L.L.E.A.-CGIL - Sindacato di Novara, rappresentato dal Segretario Generale Sig. MAURO MOSSINA e da FABIO FERRANDO e BRUNO CULIERSI

che costituiscono la Federazione Unitaria dei lavoratori delle Costruzioni;

- visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 18 giugno 2008 (di seguito CCNL), come modificato dal verbale di accordo del 19 aprile 2010 e in particolare gli articoli 38 e 12 nel testo di cui agli allegati 3 e 1 del predetto verbale di accordo;
- richiamata la premessa al CCNL che si intende qui integralmente riportata,

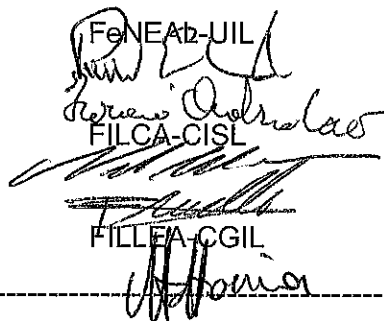
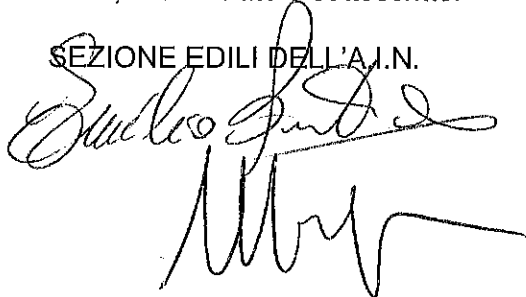
ai fini della stipula e del rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, integrativo del CCNL, come modificato dal verbale di accordo del 19 aprile 2010, applicabile per tutto il territorio della Provincia di Novara, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel CCNL e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendenti dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

si conviene quanto segue

1. MENSA (Ail. 1)
2. TRASFERITA OPERAI (Ail. 2)
3. TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA (Ail. 3)
4. PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DELLA CASSA EDILE - RIMBORSI SPESE (Ail. 4)
5. BORSE DI STUDIO (Ail. 5)
6. SUSSIDIO STRAORDINARI (Ail. 6)
7. PREMIO FEDELTA' (Ail. 7)
8. FORMAZIONE DI PRIMO INGRESSO (Ail. 8)
9. FORMAZIONE CONTINUA (Ail. 9)
10. REPERIBILITA' (Ail. 10)
11. APPLICAZIONE CIRCOLARI CNCE n. 346/2008 e n. 373/2008 (Ail. 11)
12. E.V.R. - ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (Ail. 12 e 12 bis)
13. DECORRENZA E DURATA (Ail. 13)

Letto, confermato e sottoscritto.

SEZIONE EDILI DELL'A.I.N.



Fe.N.E.A.L.-UIL
F.I.L.C.A.-CISL
F.I.L.L.E.A.-CGIL

1. MENSA

Le Parti, nella prospettiva della realizzazione delle mense interaziendali e sociali, convengono che ai lavoratori non in trasferta che usufruiranno del pasto presso centri sociali o altre strutture di ristorazione sarà corrisposta, a far data dal 1° dicembre 2012 una somma giornaliera di € 6,45 a titolo di parziale rimborso spese dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa.

Detto rimborso sarà effettuato soltanto nel caso di prestazione di lavoro superiore alle quattro ore giornaliere e per un massimo di cinque giorni a settimana.

Ai lavoratori che, per fattori obiettivi, non usufruiranno di detto pasto sarà corrisposta, a far data dal 1° dicembre 2012, a titolo di indennità sostitutiva di mensa, una somma giornaliera di € 5,04 per il personale operaio ed una somma mensile di € 109,00 per il personale impiegatizio.

Su tale indennità, da rapportare all'orario di lavoro effettuato, non opereranno gli istituti e le percentuali di maggiorazione contrattuale.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le Parti stipulanti confermano, così come già convenuto in sede di sottoscrizione di precedenti contratti collettivi territoriali, che nei valori sopra riconosciuti a titolo di "Mensa" e di "Indennità sostitutiva di Mensa" è stato assorbito il valore della "Indennità di trasporto" a suo tempo istituito.

2. TRASFERTA OPERAI

Spese di viaggio

Al lavoratore in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in comune diverso da quello di assunzione, situato oltre il limite territoriale di 7,5 Km, è dovuto, in assenza di mezzi dell'azienda, il rimborso delle spese di viaggio.

Nel caso in cui il lavoratore, in assenza di mezzi dell'azienda, intenda servirsi di propri mezzi, il rimborso delle spese verrà valutato secondo le tabelle ACI riferite ad una percorrenza media di 15.000 Km annui.

Vitto

Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera oltre i limiti stabiliti per il rimborso delle spese di viaggio, verrà corrisposta, dietro presentazione di idonea documentazione - per il consumo del pasto caldo una somma giornaliera che a decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà pari ad € 11,00.

Qualora fattori obiettivi non consentano il consumo del pasto caldo, verrà corrisposta, a titolo di indennità sostitutiva una somma giornaliera che a decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà pari ad € 6,30

Indennità di trasferta

Il limite territoriale oltre il quale al lavoratore in servizio viene riconosciuto il trattamento di trasferta è individuato, in una distanza di Km. 15 dal centro del comune in cui è avvenuta l'assunzione del lavoratore stesso.

1. Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di Km. 15 e sino al limite di Km. 30 dal centro del comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del 6% da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, eventuale elemento economico territoriale ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate. Nel caso il dipendente sia adibito alla guida del mezzo aziendale la diaria sarà pari al 8%
2. Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di Km. 30 e sino al limite di Km. 45 dal centro del comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del 12% da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, eventuale elemento economico territoriale ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate. Nel caso il dipendente sia adibito alla guida del mezzo aziendale la diaria sarà pari al 15%
3. Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di Km. 45 e sino al limite di Km. 60 dal centro del comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del 18% da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, eventuale elemento economico territoriale ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate. Nel caso il dipendente sia adibito alla guida del mezzo aziendale la diaria sarà pari al 22%

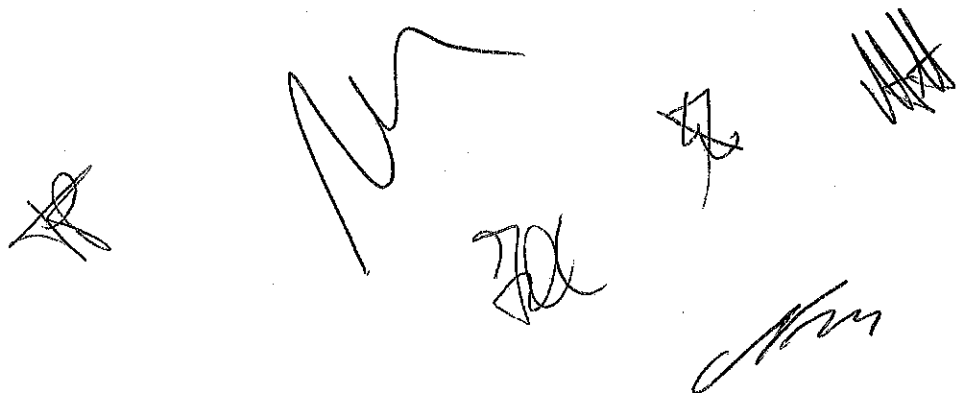
4. Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di Km. 60 e sino al limite di Km. 100 dal centro del comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del 24% da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, eventuale elemento economico territoriale ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate. Nel caso il dipendente sia adibito alla guida del mezzo aziendale la diaria sarà pari al 29%
5. Al lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il limite di Km. 100 dal centro del comune in cui è avvenuta la sua assunzione, viene riconosciuta una diaria del 30% da calcolarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, eventuale elemento economico territoriale ed eventuale utile minimo contrattuale di cottimo per tutte le ore di lavoro normale effettivamente prestate. Nel caso il dipendente sia adibito alla guida del mezzo aziendale la diaria sarà pari al 36%

La differenza di percentuale della diaria per i lavoratori adibiti alla guida del mezzo è da intendersi riconosciuta a titolo di indennità di cui ai CCNL di riferimento nella parte relativa agli "Accordi locali".

Nota a verbale

Le Parti chiariscono che il presente articolo si riferisce unicamente al trattamento di trasferta. Pertanto a dette indennità sono applicate le disposizioni legislative vigenti in materia di imponibilità contributiva e fiscale stabilite dal comma 5, articolo 51, DPR n. 917/1986 e successive modificazioni. Dette indennità non competono quindi per i giorni di assenza, ferie, permesso, malattia, infortunio e comunque non vanno corrisposte nei giorni in cui il dipendente non effettua prestazioni lavorative.

Non si configura nella fattispecie la normativa del "trasfertista" di cui al comma 6 del succitato articolo 5, DPR n. 917/1986.

Several handwritten signatures and initials are scattered across the lower half of the page. There are approximately six distinct marks, including a large stylized 'M' or 'W' shape, a star-like symbol, and various cursive signatures.

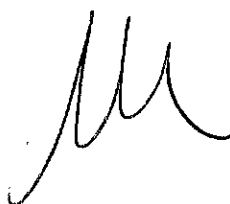
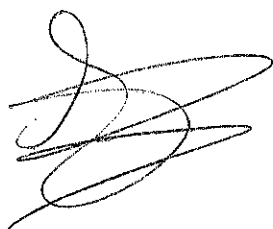
3. TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA

Ferme restando le ipotesi già regolamentate dai CCNL le parti concordano l'integrazione del trattamento di malattia al 100 % nel periodo di carenza, totale o parziale, a carico della Cassa Edile di Novara, per il primo evento integrabile per anno solare (1 gennaio – 31 dicembre).

Tale trattamento sarà corrisposto al lavoratore dall'Impresa e compensato con le contribuzioni dovute alla Cassa Edile di Novara nel periodo di riferimento.

Il presente trattamento viene riconosciuto a titolo sperimentale dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2014.

Le parti si incontreranno prima della scadenza del periodo di sperimentazione per verificare l'andamento degli eventi di malattia e il relativo onere a carico della Cassa Edile

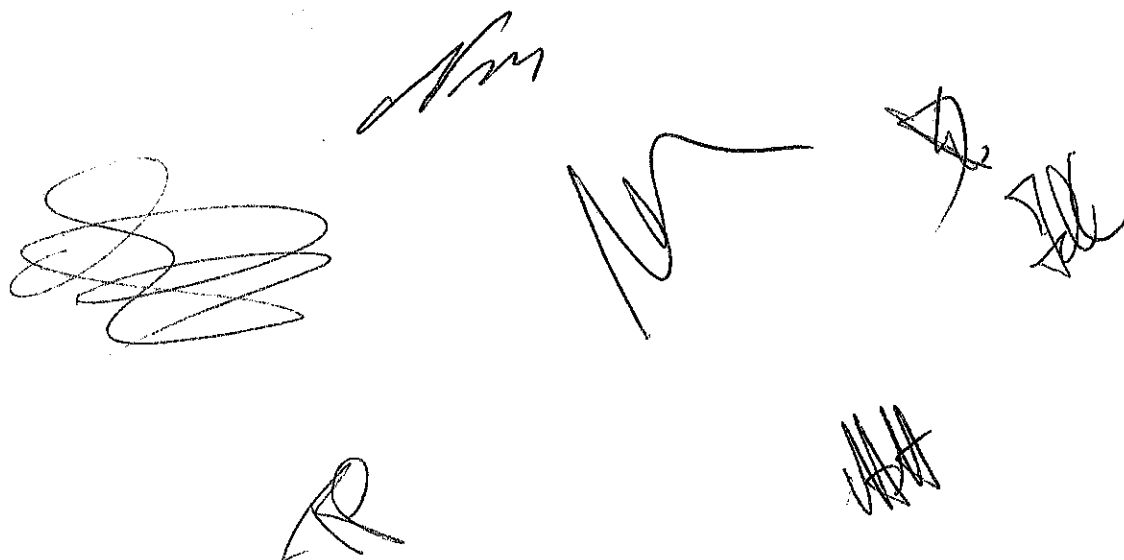


4. PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DELLA CASSA EDILE – RIMBORSI SPESE

Le parti convengono che con decorrenza 1° gennaio 2013 i massimali del concorso spese alle prestazioni assistenziali della Cassa Edile, sono incrementati del 75% dei valori attualmente applicati, come da seguente tabella.

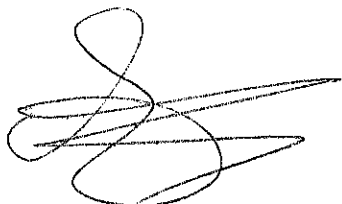
Protesi dentarie	concorso spese nella misura del 50% delle spese sostenute entro il limite di € 1050,00 per anno solare
Protesi acustiche	concorso spese nella misura del 50% delle spese sostenute entro il limite di € 656,25 per anno solare
Protesi ortopediche	concorso spese nella misura del 50% delle spese sostenute entro il limite di € 2668,75 per anno solare
Lenti o lenti a contatto	concorso spese nella misura del 50% delle spese sostenute entro il limite di € 306,25 per anno solare
Montature per occhiali	concorso spese nella misura del 50% delle spese sostenute entro il limite di € 175,00 per anno solare

Inoltre le Parti convengono che il limite di 2100 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato presso la Cassa Edile di Novara per l'accesso alle prestazioni di cui sopra, viene ridotto con decorrenza 1° gennaio 2013 a 1800 ore secondo i criteri attualmente vigenti.

The block contains several handwritten signatures and initials. At the top left is a large, stylized signature. To its right is another signature. Below these are several sets of initials and smaller signatures, including a large 'R' at the bottom left and a cluster of initials at the bottom right.

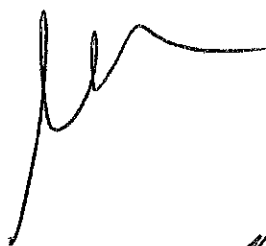
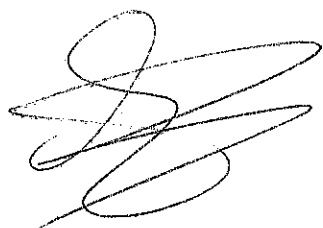
5. BORSE DI STUDIO

Le Parti convengono che il sussidio relativo alle borse di studio potrà essere erogato dal 1° gennaio 2013 entro il limite di € 20.000,00 annuali.



6. SUSSIDIO STRAORDINARIO

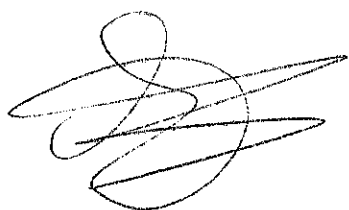
Le Parti convengono che i sussidi straordinari deliberati dal Comitato di Presidenza della Cassa Edile di Novara potranno essere erogati a partire dal 1° gennaio 2013 entro il limite di € 50.000,00 annuali anche a favore dei lavoratori che abbiano cessato il rapporto di lavoro nei sei mesi antecedenti la richiesta.



7. PREMIO FEDELTA'

Con decorrenza 1° gennaio 2013 le Parti convengono la istituzione di un premio di fedeltà legato all'anzianità di iscrizione alla Cassa Edile di Novara a favore di imprese e lavoratori.

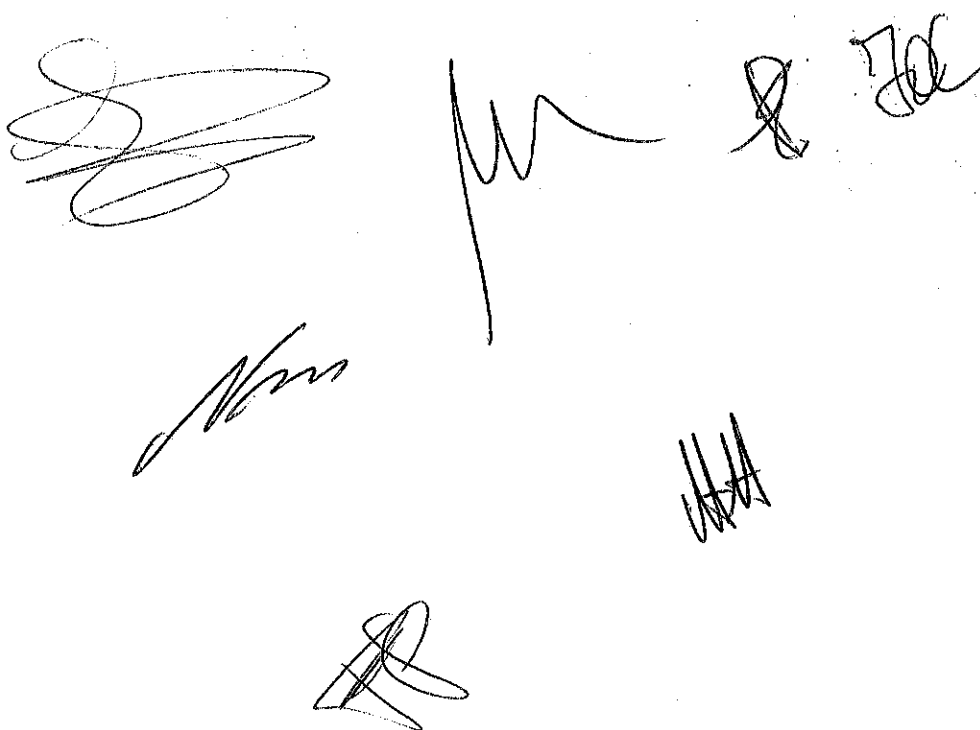
Le modalità ed i criteri di conferimento del premio di fedeltà verranno stabilite da apposito regolamento concordato dal Comitato di gestione della Cassa Edile.



8. FORMAZIONE DI PRIMO INGRESSO

Al fine di favorire una adeguata formazione di primo ingresso i lavoratori stranieri senza precedenti esperienze in edilizia sul territorio italiano, con decorrenza 1° gennaio 2013 effettueranno 4 ore di formazione aggiuntive alle 16 ore già previste in conformità alle disposizioni contrattuali in materia di Addestramento Professionale.

Così come le 16 ore, anche le 4 ore aggiuntive verranno frequentate dal lavoratore prima dell'assunzione e non avranno pertanto alcun peso economico per l'impresa.

The block contains several handwritten signatures and initials in black ink. At the top left is a large, stylized signature. To its right is a signature that looks like 'M'. Further right are two smaller signatures, one of which appears to be 'JOC'. Below the large signature on the left is another signature. In the center-right area, there are several vertical, parallel strokes that look like initials. At the bottom center is a signature that looks like 'R'.

9. FORMAZIONE CONTINUA

Al fine di agevolare la formazione continua delle maestranze di settore, viene confermato il "concorso spese forfetario di frequenza".

I corsi di formazione potranno essere organizzati sia durante sia fuori il normale orario di lavoro.

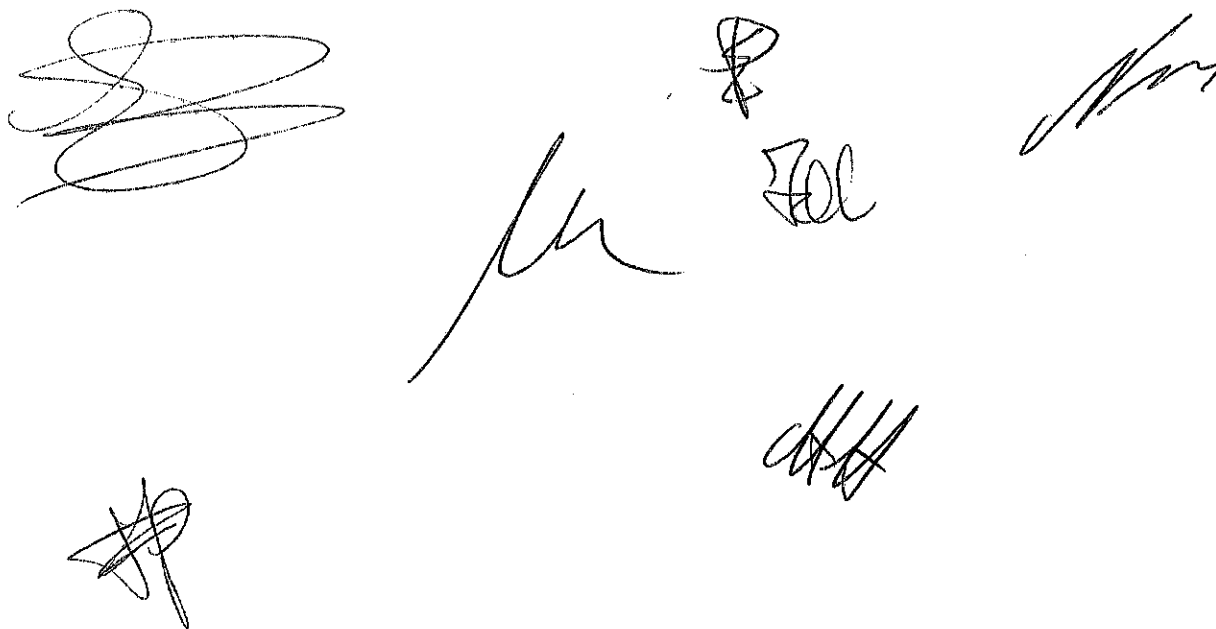
I lavoratori potranno chiedere di accedere all'iscrizione ai corsi di formazione organizzati durante l'orario di lavoro compatibilmente con le esigenze di cantiere o/e di ufficio e a seguito di esplicito permesso accordato e retribuito a titolo di retribuzione ordinaria dal datore di lavoro. I permessi retribuiti per la frequenza ai corsi di cui al presente articolo sono in aggiunta ai permessi previsti dai contratti collettivi nazionali in materia di riduzione annua dell'orario di lavoro.

Il concorso spese forfetario di frequenza a far data dal 1° gennaio 2013 è previsto nelle seguenti misure:

- € 12,00 lordi/h a favore dell'impresa, per ogni ora di effettiva frequenza del dipendente durante il normale orario di lavoro,
- € 12,00 lordi/h a favore del dipendente, per ogni ora di effettiva frequenza del dipendente medesimo fuori del normale orario di lavoro.

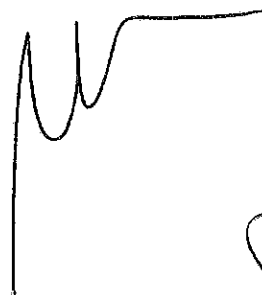
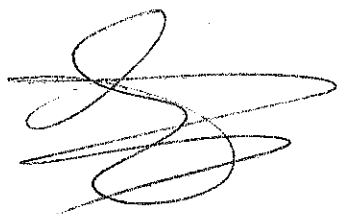
La corresponsione del concorso spese di cui sopra è subordinata alla regolare frequenza di un corso di Formazione, non obbligatorio per Legge, organizzato dalla Scuola Edile Novarese, e terminato con conseguimento del relativo titolo scolastico.

Le modalità e le condizioni di erogazione del concorso spese sono articolate dallo specifico regolamento-in uso.

The block contains several handwritten signatures and initials. On the left, there is a large, stylized signature. Below it is a smaller, more compact signature. In the center, there is a long, horizontal signature. To the right of the center, there are two sets of initials, one above the other. Further to the right, there is a signature that appears to be 'M. M.'. At the bottom right, there is another set of initials.

10. REPERIBILITA'

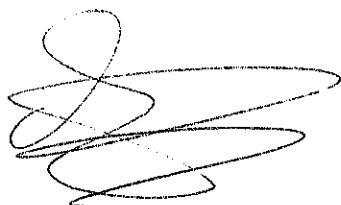
Ai lavoratori, ai quali il datore di lavoro richieda per iscritto di essere reperibili al di fuori dell'orario normalmente praticato dall'impresa, compete, a decorrere dal 1° gennaio 2013, un'indennità di reperibilità giornaliera pari a € 5,00. Sono fatti salvi eventuali accordi aziendali.



11. APPLICAZIONE CIRCOLARI CNCE n. 346/2008 e n. 373/2008

Con decorrenza 1° gennaio 2013 qualora la Cassa Edile dovesse riscontrare dalle denunce contributive presentate dalle imprese iscritte, il mancato adempimento di quanto contenuto nelle Circolari CNCE n. 346/2008 e n. 373/2008, invierà alla ditta una richiesta di motivazioni.

In caso di mancata risposta della ditta ovvero in caso di risposta insufficiente la Cassa edile procederà con la richiesta della differenza di contributi derivante dal mancato adempimento delle Circolari suddette.



12. EVR - ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

L'elemento variabile della retribuzione (di seguito "EVR"), la cui determinazione è prevista dall'articolo 38, lettera f), sulla base dei criteri indicati dal medesimo articolo e dagli articoli 12 e 46 del Verbale di Accordo del 19 aprile 2010 (di seguito "CCNL"), quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, che non avrà incidenza diretta e/o indiretta sui singoli istituti retributivi previsti dalle norme di legge e di contratto, ivi compresi i versamenti in Cassa Edile e il Trattamento di Fine Rapporto, è concordato come segue.

Conformemente agli articoli 12 e 46 del CCNL, che fissano l'EVR fino alla misura massima del 6%, l'EVR viene concordato, per la Provincia di Novara nella misura del 3% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2010, per gli anni 2012 – 2013 – 2014, secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 38 del CCNL e del presente accordo.

Allo scopo di correlare l'EVR all'effettivo andamento congiunturale del settore nel territorio, rilevato sulla base di dati attuali e rappresentativi, per l'individuazione del triennio utile per il raffronto dei parametri territoriali verrà considerato, per ciascuno degli indicatori previsti a livello nazionale e territoriale, quello più recente che abbia disponibili i dati consolidati.

Il calcolo e la verifica annuali dell'EVR avverranno in un apposito incontro tra le parti, entro il mese di gennaio di ognuno dei singoli anni di vigenza del presente contratto territoriale, sulla base dei parametri, secondo i criteri e con le modalità individuati dal CCNL e dal presente accordo.

L'EVR verrà erogato in quote mensili, con decorrenza dal 1 dicembre 2012, unitamente alle altre voci retributive e in funzione dei dati rilevati; l'eventuale conguaglio dell'EVR avverrà a consuntivo sulla base dei dati consolidati.

Le Parti si danno atto che l'ammontare dell'EVR., come determinato nel presente contratto, presenta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di decontribuzione e tassazione agevolata delle erogazioni correlate ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività.

A) I parametri territoriali presi a riferimento per gli anni 2012 – 2013 – 2014 e la relativa incidenza ponderale in percentuale sono i seguenti:

1. numero lavoratori iscritti in Cassa Edile: 30%;
2. monte salari denunciato in Cassa Edile: 25%
3. ore denunciate in Cassa Edile al netto delle ore di cassa integrazione guadagni: 30%;
4. valore aggiunto del settore delle costruzioni come individuato a livello provinciale dall'ISTAT: 5%;
5. numero allievi partecipanti ai corsi di formazione presso la Scuola Edile Novarese: 10%.

B) I trienni di riferimento a livello territoriale sono i seguenti:

- per l'anno 2012 i trienni di riferimento da raffrontare e comparare sono i trienni 2008 – 2007 – 2006 su 2007 – 2006- 2005;
- per l'anno 2013 i trienni di riferimento da raffrontare e comparare sono i trienni 2009 – 2008 – 2007 su 2008 – 2007- 2006;
- per l'anno 2014 i trienni di riferimento da raffrontare e comparare sono i trienni 2010 – 2009 – 2008 su 2009 – 2008- 2007.

Per il calcolo dell'EVR si fa in riferimento a quanto previsto dall'art. 38 del CCNL.

C) I trienni di riferimento a livello aziendale sono i seguenti :

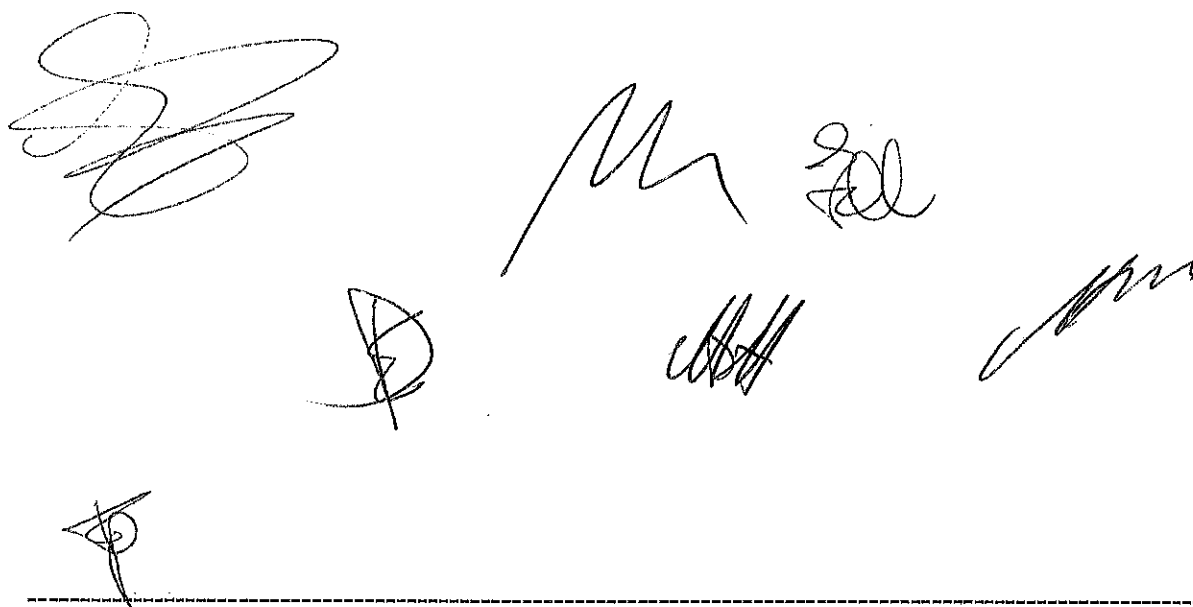
- per l'anno 2012 i trienni di riferimento da raffrontare e comparare sono i trienni 2010 – 2009 – 2008 su 2009 – 2008- 2007;
- per l'anno 2013 i trienni di riferimento da raffrontare e comparare sono i trienni 2011 – 2010 – 2009 su 2010 – 2009- 2008;
- per l'anno 2014 i trienni di riferimento da raffrontare e comparare sono i trienni 2012 – 2011 – 2010 su 2011 – 2010- 2009.

Qualora due parametri aziendali (ore denunciate in Cassa Edile ed il volume di affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa) risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello provinciale, secondo quanto previsto dall'art. 38 del C.C.N.L. Per le imprese con singoli impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate nel Libro unico del Lavoro.

Qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo l'azienda dovrà erogare l'EVR esclusivamente nella misura del 30%, secondo quanto previsto dall'art. 38 del C.C.N.L.

Laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l'EVR nella piena misura determinata a livello territoriale, l'impresa nelle condizioni di cui al comma precedente erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%, attivando la seguente procedura:

- l'Impresa renderà una autodichiarazione, come da modello - allegato 12 bis, sul mancato raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali alla Sezione Edili dell'Associazione degli Industriali di Novara e alla Cassa Edile di Novara dandone comunicazione alla RSA o RSU, ove costituite;
- la Sezione Edili informerà con sollecitudine le Organizzazioni Sindacali territoriali e, se da quest'ultime richiesto entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa, nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate;
- qualora l'impresa non aderisse alla Sezione Edili la Cassa Edile informerà con sollecitudine la Sezione Edili e le Organizzazioni Sindacali territoriali dell'autodichiarazione di cui sopra.

The block contains several handwritten signatures and initials. At the top left is a large, stylized signature. To its right is another signature with the word 'Zoll' written next to it. Below these are three more signatures: one on the left, one in the center, and one on the right. At the bottom left, there is a small, simple mark that looks like a stylized 'P' or a circle with a dot.

(Carta intestata dell'impresa)

Spett.le
CASSA EDILE DI MUTUALITA' E DI
ASSISTENZA DI NOVARA
Viale Manzoni, 18
28100 NOVARA

Spett.le
ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DI
NOVARA – SEZIONE dei COSTRUTTORI EDILI
ed AFFINI
Corso Felice Cavallotti, 25
28100 NOVARA

Spett.le
RSA o RSU
c/o Sede dell'Impresa

Luogo e data

Oggetto: articolo 38, commi 18 e 19, del CCNL. 19 aprile 2010 per i dipendenti delle imprese edili ed affini - Autodichiarazione per l'anno di non raggiungimento di almeno uno dei parametri aziendali

La scrivente impresa dichiara che, nel triennio di riferimento previsto dall'articolo 3, comma 4, del Contratto collettivo provinciale di lavoro sottoscritto in data Dicembre 2012 (triennio / / Rapportato al triennio / /) non ha raggiunto il/i seguente/i parametro/i:

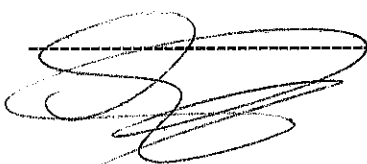
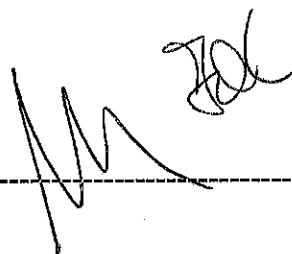
- o Ore denunciate in Cassa Edile;
- o Volume d'affari IVA, come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA.

A comprova di quanto precede, allega copia della documentazione relativa ai trienni di riferimento. Conseguentemente, per l'anno , l'impresa erogherà l'EVR in misura ridotta, pari al 30% dell'EVR definito a livello territoriale oltre al 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%.

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle disposizioni in oggetto, anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le Organizzazioni Sindacali, normativamente previsto.

Distinti saluti.

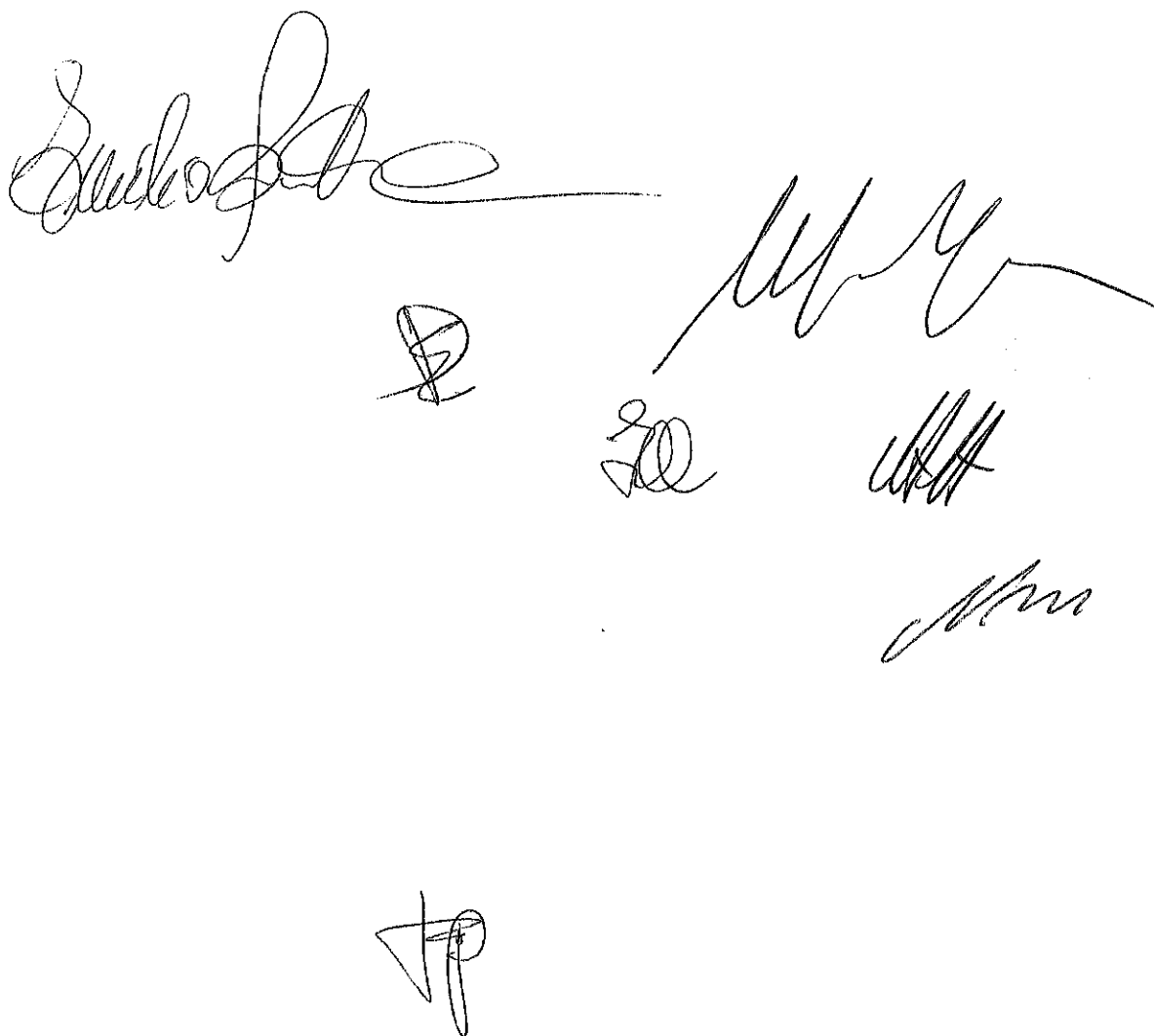
Timbro e firma del legale rappresentante



13. DECORRENZA E DURATA

Salvo quanto diversamente disposto per singole norme e/o istituti contrattuali, il presente contratto, valevole per la Provincia di Novara, entra in vigore il 1° dicembre 2012 ed avrà validità fino al 31 dicembre 2014; ferme restando, per la scadenza, diverse disposizioni previste dagli accordi nazionali sottoscritti dalle competenti associazioni nazionali di categoria.

In mancanza di disdetta di una delle Parti, con lettera raccomandata A.R. da recapitare tre mesi prima della scadenza, il presente contratto resterà in vigore sino alla stipula di un nuovo contratto collettivo provinciale di lavoro.

The block contains several handwritten signatures and initials. At the top left is a large, flowing signature. Below it and to the right are several smaller, more stylized signatures and initials, including one that appears to be 'M.Y.' and another that looks like 'Mm'. There are also some isolated initials like 'D' and 'Z'.

